



10-10

Sommario

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 PRINCIPI ISPIRATORI.....	3
ART. 3 FINALITÀ DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI	3
ART. 4 RIFERIMENTI NORMATIVI	4
ART. 5 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE.....	4
ART. 6 DESTINATARI	5
ART. 7 INFORMAZIONE	6

TITOLO II - ELEMENTI FONDAMENTALI PER LA VALUTAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO

ART. 8 INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI FONDAMENTALI.....	7
ART. 9 INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.....	7
ART. 10 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA.....	7
ART. 11 DETERMINAZIONE DELLO STATO DI FRAGILITÀ SOCIALE	8
ART. 12 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO	9
ART. 13 ASSISTENZA ECONOMICA DIRETTA CONTINUATIVA.....	10
ART. 14 ASSISTENZA ECONOMICA DIRETTA STRAORDINARIA	11
ART. 15 CONTRIBUTO PER FAMIGLIE AFFIDATARIE	12

TITOLO III - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

ART. 16 DISPOSIZIONI COMUNI IN TEMA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA	13
ART. 17 DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI	13
ART. 18 CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	15

TITOLO IV - INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

ART. 19 INSERIMENTI IN STRUTTURE	17
ART. 20 COMPARTECIPAZIONE E INTEGRAZIONE RETTE	18

TITOLO V - PROCEDIMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI

ART. 21 MODALITÀ DI ACCESSO	19
ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI	19
ART. 23 ISTRUTTORIA	20



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
GIOIA DEL COLLE – CASAMASSIMA – SAMMICHELE DI BARI – TURI

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GIOIA DEL COLLE

ART. 24 ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	21
TITOLO VI - STANDARD DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE	
ART. 25 STANDARD DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI	22
ART. 26 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI	22
TITOLO VII - MODALITÀ DI ACCESSO E DOMANDA PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	
ART. 27 MODALITÀ DI ACCESSO E DOMANDA	23
ART. 28 ISTRUTTORIA	24
ART. 29 PRESA IN CARICO E PROGRAMMA INDIVIDUALIZZATO D'INTERVENTO	25
ART. 30 DECISIONE	25
ART. 31 DECORRENZA E DURATA DELLE PRESTAZIONI	25
ART. 32 DELEGA E DECESSO	26
ART. 33 TARIFFE	26
ART. 34 RICORSI E RECLAMI	26
ART. 35 ACCESSO AGLI ATTI	27
ART. 36 INFORMATIVA SULLA PRIVACY	27
ART. 37 ENTRATA IN VIGORE	27
ART. 38 DISPOSIZIONI FINALI	27



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
GIOIA DEL COLLE – CASAMASSIMA – SAMMICHELE DI BARI – TURI

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GIOIA DEL COLLE

TITOLO I

Principi generali

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento determina i criteri omogenei di accesso al sistema di interventi e servizi socioassistenziali dell'Ambito Territoriale di Gioia del Colle costituito dai comuni di Gioia del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele di Bari.
2. I predetti Comuni perseguono le finalità:
 - a. di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti;
 - b. di realizzazione di un sistema di interventi e servizi socio-assistenziali, secondo il metodo integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, con l'obiettivo fondamentale del "benessere" della comunità, nell'ambito dei principi di sussidiarietà e di partecipazione consapevole e proattiva.

ART. 2

PRINCIPI ISPIRATORI

1. Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi fondamentali:
 - a. rispetto, pieno ed inviolabile, della libertà e dignità della persona, nonché delle convinzioni personali, politiche e religiose della stessa, con contrasto di ogni forma di emarginazione;
 - b. rispetto dei principi di omogeneità, trasparenza, adeguatezza, sussidiarietà, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
 - c. rispetto del principio di domiciliarità per gli interventi e i servizi a favore delle persone e delle famiglie, quali nuclei essenziali della società;
 - d. accesso e fruibilità delle prestazioni essenziali in tempi compatibili con i bisogni;
 - e. flessibilità e idoneità dell'intervento a fronteggiare il bisogno e a rispondere alle esigenze familiari e relazionali della persona;
 - f. concorso della famiglia, del Terzo Settore e delle componenti private con fini di solidarietà sociale, indispensabili per la crescita, lo sviluppo naturale e la cura dell'individuo, alla realizzazione del sistema integrato dei servizi socio-assistenziali.

ART. 3

FINALITÀ DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI INTEGRATI

1. Gli interventi e i servizi, disciplinati dal presente regolamento, devono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità, avendo come obiettivo generale la promozione ed il



miglioramento della qualità della vita:

- a. prevenire e rimuovere le cause di ordine culturale, ambientale, sociale, economico e psicologico che possono ingenerare situazione di bisogno sociale, socio-assistenziale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b. garantire il diritto delle persone a non essere sradicate dalla propria famiglia, dal proprio contesto di vita e dalla comunità di appartenenza;
- c. rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali e socio-assistenziali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta;
- d. agire a sostegno della famiglia e dell'individuo, proteggendo la maternità, tutelando l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva, con particolare riguardo alle persone emarginate o a rischio di emarginazione o devianza, prive di tutela o in situazioni familiari non adeguate;
- e. sostenere le persone socialmente fragili o affette da disabilità psico-fisiche e sensoriali, favorendone il mantenimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo con adeguate forme di supporto, o favorire l'inserimento/ reinserimento in tali contesti.

ART. 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia. In particolare, il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:
 - Art. 117 della Costituzione nella parte in cui attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
 - Legge 7 agosto 1990, n.241, e ss.mm.ii.;
 - D.Lgs. 13 aprile 1993 , n. 109;
 - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in particolare capo II artt.128-134;
 - D.Lgs. 03 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.;
 - D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
 - D. P.R. 30 Maggio 1989, n.223, in part. art. 4, comma 1;
 - D.P.R. n.445/2000;
 - Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.;
 - Legge n.184/1983 e ss.mm.ii.;
 - Legge 8 novembre 2000, n. 328, in particolare artt. 2,6,18 lett. g e 251;
 - Legge Regionale n. 19/2006;
 - Legge Regionale n.1/2009;
 - Regolamento Regione Puglia n. 4 del 18 gennaio 2007 e ss.mm.ii.;
 - Regolamento Regione Puglia n. 19/2008;
 - Regolamento Regione Puglia n. 7/2010;
 - Regolamento Regione Puglia n. 13/2019.



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GIOIA DEL COLLE

ART. 5
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE

1. Il sistema integrato dei Servizi Sociali ha carattere di universalità, essendo destinato alla generalità dei soggetti; i Comuni, pertanto, assicurano su tutto il territorio dell'Ambito adeguate modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate, con carattere di omogeneità delle condizioni di accesso e delle caratteristiche del servizio.
2. Tutti gli attori sociali individuati dalla normativa regionale partecipano attivamente alla definizione e alla realizzazione dei programmi d'intervento sociale in linea con il Piano di Zona. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della sussidiarietà, attraverso la valorizzazione delle iniziative delle persone, delle forme di reciprocità e dell'azione integrata partecipata; favorisce l'attuazione dei diritti di cittadinanza sociale e del sistema di responsabilità condivise delle istituzioni pubbliche e dei soggetti del privato sociale per la costruzione di una comunità solidale.
3. I Comuni dell'Ambito erogano i servizi e gli interventi sociali in gestione diretta o ricorrendo a soggetti terzi, secondo regole condivise in sede di coordinamento istituzionale ed omogenee, nel rispetto dei principi di equità, economicità, buona amministrazione e qualità e nel rispetto delle procedure per l'affidamento dei servizi previste ex lege.
4. Nell'ottica della co-programmazione, secondo le indicazioni del Piano Regionale e del Piano Sociale di Zona, alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati; è prevista la gestione associata e/o convenzionata di alcuni servizi sia tra i Comuni dell'Ambito che con enti pubblici e con organizzazioni del Terzo Settore, anche avvalendosi delle procedure previste dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., rubricato "Codice del Terzo Settore", assicurando il coinvolgimento attivo dei soggetti iscritti al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Gli eventuali rapporti di collaborazione sono regolati da apposite convenzioni o accordi di programma.
6. I servizi ad alta integrazione socio-sanitaria sono regolati da specifici protocolli operativi ed accordi sottoscritti dall'Ambito e dalla Direzione Generale del Distretto Socio Sanitario 13 di Gioia del Colle.

ART.6
DESTINATARI

1. I destinatari degli interventi e dei servizi socio-assistenziali dell'Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle sono persone di qualsiasi età, sesso, condizione economica, culturale, politica e sociale, sole o inserite in nuclei familiari, che risultino esposte a rischi di natura socio-sanitaria ed economica valutati e accertati dal servizio sociale professionale.
2. Hanno diritto ad usufruire degli interventi e dei servizi i cittadini italiani residenti nei comuni che



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GIOIA DEL COLLE

costituiscono l'Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle.

3. Hanno, altresì, diritto di accedere ai predetti interventi e servizi:
 - i cittadini stranieri residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale, quelli aventi titolo alla permanenza sul territorio dello Stato ai sensi della normativa vigente con valido permesso di soggiorno;
 - persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio dell'Ambito che si vengano a trovare in situazioni di bisogno urgenti e non differibili. Nel caso di specie il Comune tenuto a garantire i servizi socio-assistenziali è identificato nel Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità dell'intervento, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del comune di residenza del cittadino destinatario dell'intervento e per i cittadini stranieri in base agli accordi internazionali e alla normativa vigente.
4. I comuni garantiscono a livello di Ambito Territoriale, in ogni caso, priorità di accesso ai servizi:
 - ai soggetti in condizioni di fragilità per la presenza di difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva nel mercato del lavoro;
 - ai soggetti con limitata capacità di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine sensoriale, fisico e psichico;
 - ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - ai minori;
 - agli ultrasessantacinquenni soli e/o non autosufficienti.
5. L'accesso alle prestazioni sociali agevolate e ai servizi a domanda individuale è disposto sulla base della valutazione della situazione socio-economica dei soggetti e dei nuclei familiari che ne fanno richiesta. Per nucleo familiare si intende un nucleo di persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da altri vincoli solidaristici purché aventi una coabitazione abituale e continuativa e dimora nello stesso comune, come definito dall'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223 in materia di famiglia anagrafica. Salvo che per le persone legate da parentela o affinità, per coabitazione abituale e continuativa si intende quella tra due o più persone che perduri da almeno due anni. Per prestazioni sociali agevolate si intendono le prestazioni non destinate alla generalità dei soggetti, o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. I servizi a domanda individuale sono quelli che si attivano su richiesta dell'interessato.
6. La concessione delle prestazioni può essere proposta d'Ufficio, su segnalazione del Servizio Sociale Professionale nell'ambito della propria attività di prevenzione, del Pronto Intervento Sociale per le situazioni di emergenza sociale, ovvero di altre istituzioni, o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 7
INFORMAZIONE

1. Presso ogni Comune dell'Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle è istituito lo sportello di



Segretariato Sociale, il quale, in forza dell'organizzazione vigente, assume la funzione di Porta Unica d'Accesso decentrata in coordinamento con la sede istituzionale individuata presso la Direzione del Distretto Socio-Sanitario n. 13 di Gioia del Colle. Lo sportello di Segretariato Sociale, a cura di professionisti Assistenti Sociali, è sito presso la sede dei Servizi Sociali ed è articolato secondo gli specifici orari di accesso al pubblico dei singoli Comuni. Tali servizi afferiscono al welfare d'accesso, alla rete delle prestazioni e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari ed offrono attività di ascolto, accoglienza, informazione, orientamento, consulenza e supporto riguardo ai diritti e alle opportunità sociali, ai servizi e agli interventi del sistema locale, nel rispetto dei principi di semplificazione, trasparenza e pari opportunità nell'accesso.

TITOLO II

Elementi fondamentali per la valutazione del diritto di accesso

ART.8

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI FONDAMENTALI

1. Ai fini della valutazione dei requisiti per l'accesso ai servizi e alle prestazioni previste dal Piano sociale di Zona, nonché per la determinazione della gratuità d'accesso o della eventuale compartecipazione dell'utenza al costo degli stessi, si assumono i seguenti elementi:
 - determinazione della situazione economica del richiedente attraverso lo strumento dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
 - stato di fragilità sociale.

ART.9

INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Ai fini della valutazione della situazione economica del soggetto che richiede l'intervento o il servizio, fanno parte del nucleo familiare – così come definito dall'art. 2, comma 2 del D.lgs. n. 109/1998 e ss.mm.ii - i soggetti componenti la famiglia anagrafica intesa come un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentele, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi e solidaristici (art. 4 DPR n. 223/89 e art. 2, lettera h, L.R. 10/07/2006 n. 19)

ART.10

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. La situazione economica, presa in considerazione ai fini della determinazione dello stato di bisogno, è quella rappresentata dal valore dell'ISEE riferito a tutti i componenti il nucleo familiare, così come definito dall'art.2, comma 2, del D. Lgs. n.109/98 e ss.mm.ii. Nei casi e nelle modalità previsti dalla legge si potrà ricorrere a tutti i soggetti obbligati all'assistenza ai sensi dell'art. 433 c.c. Va



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GIOIA DEL COLLE

considerato, come parte del nucleo familiare, che concorre a determinare la situazione economica, anche il coniuge che non risulta nello stesso stato di famiglia e che non sia legalmente separato; e ogni altra fattispecie prevista dal D.P.C.M. n.159/2013 e circolare esplicativa INPS n.171 del 18/12/2014.

2. I richiedenti sono tenuti a dichiarare ogni entrata a qualsiasi titolo percepita di cui si terrà conto nella determinazione dell'intervento allo scopo di predisporre interventi equi ed appropriati.
3. Alla situazione economica è attribuibile un punteggio massimo di 15 punti da sommare al punteggio base di 100, così come indicato nella tabella di seguito riportata:

Da € 0,00 a € 3.000,00	Punti 15
Da € 3.000,01 a € 4.500,00	Punti 12
Da € 4.500,01 a € 6.000,00	punti 10
Da € 6.000,01 a € 7.500,00	Punti 5
Da € 7.500,01 in poi	Punti 0

4. Si assume, quale soglia massima di accesso alle misure di integrazione socio-economica e sostegno al reddito, il valore ISEE di € 7.500,00 fatta salva la possibilità di deroga da parte del Servizio Sociale Professionale previa verifica dell'effettivo stato di bisogno.

ART.11

DETERMINAZIONE DELLO STATO DI FRAGILITA' SOCIALE

1. I criteri per la valutazione dello stato di bisogno sono:
 - la composizione del nucleo familiare;
 - la dimensione socio-ambientale, considerando i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione quali l'isolamento, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, le dipendenze patologiche, la disabilità ecc..
2. La valutazione della situazione sociale e del bisogno è effettuata dai Servizi Sociali attribuendo dei punti da sommare al punteggio base di 100 nelle modalità come di seguito descritte:



SITUAZIONE FAMILIARE

Nuclei unipersonali di età > di 50 anni	Punti 10
Per coniuge a carico/convivente <i>more uxorio</i>	Punti 5
Per ogni figlio minore	Punti 8
Per ogni figlio maggiorenne disoccupato	Punti 1

SITUAZIONE SOCIALE

Emarginazione sociale (totale assenza di redditi a qualunque titolo percepiti e fragilità della rete familiare)	Punti 10
Emarginazione sociale (presenza di redditi non da lavoro a qualunque titolo percepiti comunque inferiori al minimo vitale)	Punti 5
Per nuclei familiari con componenti detenuti o ex detenuti	Punti 8
Per nuclei monogenitoriali	Punti 8
Altri fattori di fragilità rilevati in sede di indagine sociale, ovvero presi in carico dai Servizi Specialistici	Punti 5

SITUAZIONE SANITARIA

Deve considerarsi il bisogno sanitario di ogni componente della famiglia sia per le malattie in stato di acuzie sia per quelle croniche, da comprovare mediante certificazione specialistica rilasciata presso una struttura pubblica. Per tale situazione si potrà attribuire un punteggio da 0 a 10 articolato in base alla gravità (lieve: 3 punti, medio: 6 punti, grave: 10 punti).

ART. 12

CONTRIBUTO

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. Per interventi di sostegno economico e di contrasto alla povertà si intendono interventi di natura economico-assistenziale rivolti a persone in condizione di fragilità socio-economica accertata dal Servizio Sociale Professionale e volti a contrastare l'emarginazione sociale assicurando condizioni di vita dignitose per il soddisfacimento dei bisogni primari entro i limiti del minimo vitale.
2. Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica definita annualmente dall'INPS con propria circolare con cui sono determinate i limiti per il soddisfacimento dei bisogni essenziali degli individui.



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GIOIA DEL COLLE

3. Per l'accesso all'intervento si terrà conto della situazione familiare, sociale, sanitaria ed economica, così come declinata dall'art. 11 del presente Regolamento. Non potranno essere prese in considerazione istanze la cui somma del punteggio è inferiore a punti 125.
4. Le forme di intervento socio-economico si articolano in:
 - a. Assistenza economica diretta continuativa;
 - b. Assistenza economica diretta straordinaria;
 - c. Assistenza economica indiretta e sostitutiva.
5. L'intervento di cui al presente articolo può essere compatibile con l'erogazione di altre prestazioni e/o interventi socio-assistenziali nei limiti definiti dagli specifici regolamenti e dalla normativa in vigore.
6. I beneficiari di misure nazionali e regionali di integrazione e sostegno al reddito, erogate nell'ambito delle politiche di contrasto alla povertà, sono esclusi dall'attribuzione di contributi economici di cui al presente Regolamento.
7. L'intervento di sostegno economico può essere erogato in forme alternative, quali ad es. buoni pasto, voucher, buono spesa, ecc.; altre forme di sostegno economico possono essere effettuate in riferimento a specifici Regolamenti (es. mensa scolastica, trasporto ecc...).
8. In assenza di collaborazione agli interventi volti a promuovere l'autodeterminazione, e/o attivazione personale al miglioramento della propria condizione, in assenza di giustificato motivo oggettivo, il Servizio Sociale può riservarsi la facoltà di interrompere e/o escludere dall'erogazione del beneficio il richiedente.
9. L'attribuzione del beneficio economico sarà subordinata alle effettive disponibilità di bilancio dei singoli Comuni componenti l'Ambito Territoriale di Gioia del Colle, individuati Enti erogatori della prestazione.

ART. 13

ASSISTENZA ECONOMICA DIRETTA CONTINUATIVA

1. L'assistenza economica diretta continuativa si realizza con un intervento avente natura economica a carattere continuativo, generalmente per un periodo prestabilito in sede di attribuzione dello stesso e comunque per un periodo massimo di mesi 12 (dodici), eventualmente prorogabile di ulteriori mesi 12 (dodici) ove ne ricorrano le circostanze.
2. Sono previste le seguenti forme di assistenza economica diretta continuativa:
 - a. Contributo economico mensile;
 - b. Contributo alloggiativo, ove sussista l'esclusione da altre forme di sostegno previste dalla normativa nazionale e regionale.



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
GIOIA DEL COLLE – CASAMASSIMA – SAMMICHELE DI BARI – TURI

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GIOIA DEL COLLE

Attribuzione del contributo economico continuativo

3. L'attribuzione del contributo economico continuativo, valutata dal Servizio Sociale Professionale dell'Ente Locale, è una forma di integrazione e sostegno al reddito in favore di persone e/o nuclei familiari con particolari condizioni di svantaggio socio-economico.
4. Tale prestazione è subordinata alla riorganizzazione del nucleo familiare anche attraverso piani di intervento più generali che favoriscano l'autodeterminazione degli individui, monitorati dal Servizio Sociale.
5. L'entità del contributo sarà stabilita in base al punteggio complessivo conseguito in applicazione dell'art. 11 e secondo la tabella di seguito riportata:

PUNTEGGIO	IMPORTO CONTRIBUTO MENSILE
Da punti 125 a 134	€ 125,00
Da punti 135 a 144	€ 150,00
Da punti 145 a 154	€ 175,00
Da punti 155 a 164	€ 200,00
Da punti 165 a 174	€ 225,00
Da punti 175 in poi	€ 250,00

Qualora i bilanci comunali degli Enti erogatori non consentano il completo soddisfacimento delle richieste, secondo gli importi calcolati dal presente articolo, si procederà al soddisfacimento delle istanze in ordine di priorità previo stanziamento delle risorse necessarie da parte degli organi competenti.

Contributo alloggiativo

1. I contributi alloggiativi sono erogati ove sussista l'esclusione da altre forme di sostegno previste dalla normativa nazionale e regionale in favore di soggetti e/o nuclei familiari in condizione di difficoltà socio-economica accertati dal Servizio Sociale Professionale e debitamente documentati.
2. Per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo, si fa riferimento alla seguente tabella:

VALORE ISEE	PERCENTUALE
Da € 0,00 a € 1.100,00	80%
Da € 1.101,00 a € 2.100,00	70%
Da € 2.101,00 a € 3.100,00	60%
Da € 3.101,00 a € 4.100,00	50%
Da € 4.101,00 a € 5.100,00	40%
Da € 5.101,00 a € 6.000,00	30%



Da € 6.001,00 a € 7.500,00

20%

3. Il contributo potrà essere erogato nel limite massimo di € 400,00 mensili e comunque in subordine alle effettive disponibilità di bilancio dell'Ente erogatore.
4. Il contributo di cui al presente articolo, ove possibile, sarà erogato preferibilmente direttamente al proprietario dell'abitazione.

ART. 14

ASSISTENZA ECONOMICA DIRETTA STRAORDINARIA

1. L'assistenza economica diretta straordinaria si realizza con un intervento di sostegno avente natura economica a carattere eccezionale o straordinario finalizzato a fronteggiare per circostanze di particolare emergenza situazioni di accertato disagio economico e di bisogno.
2. Tale forma di intervento economico è finalizzata al soddisfacimento di bisogni primari di sostentamento della persona o del nucleo familiare, ivi compresi quelli relativi alla salute, non adeguatamente coperti dal servizio Sanitario Nazionale, o per situazioni debitorie dovute a imprevisti o a casi eccezionali, appositamente documentate dalla famiglia.
3. Per la valutazione dell'entità del contributo economico, il Servizio Sociale dovrà tenere conto della documentazione probatoria allegata all'istanza e l'effettivo stato di bisogno.
4. Potranno essere sostenute spese documentate attraverso ricevute, fatture o altri giustificativi di spesa, o preventivi nel caso di assoluta impossibilità a far fronte alla spesa salvo presentazione di successiva documentazione probatoria pena esclusione dai successivi ed eventuali interventi.
5. Per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo, si fa riferimento alla seguente tabella:

VALORE ISEE	PERCENTUALE
Da € 0 a € 1.100,00	80%
Da € 1.101,00 a € 2.100,00	70%
Da € 2.101,00 a € 3.100,00	60%
Da € 3.101,00 a € 4.100,00	50%
Da € 4.101,00 a € 5.100,00	40%
Da € 5.101,00 a € 6.000,00	30%
Da € 6.001,00 a € 7.500,00	20%

ART. 15



ASSISTENZA ECONOMICA INDIRETTA O SOSTITUTIVA

L'assistenza economica indiretta si realizza con un intervento avente natura economica a carattere indiretto a favore di soggetti diversi dal richiedente per il soddisfacimento delle esigenze di quest'ultimo, previa valutazione del bisogno e dell'appropriatezza di tale intervento.

ART. 16

CONTRIBUTO PER FAMIGLIE AFFIDATARIE

1. L'affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno ad un minore che proviene da una famiglia che non è in grado di occuparsi in modo sufficiente e completo delle sue necessità (L. 184/1983 e ss.mm.ii.). I Comuni dell'Ambito, nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, sostengono economicamente le famiglie affidatarie attraverso un contributo per ogni minore in affido determinato come segue:
 - Affido a tempo pieno: 250,00 € mensili
 - Affido a tempo parziale: da € 50,00 ad € 150,00 mensili sulla scorta dell'impegno della famiglia affidataria definito dal Servizio Sociale Professionale e formalizzato in un progetto personalizzato;
2. Qualora il minore sia portatore di handicap, il contributo di cui innanzi è aumentato del 50%.
3. Il Comune può erogare alla famiglia affidataria contributi per eventuali spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, quali le spese di carattere sanitario che non possono essere garantite dal servizio sanitario nazionale in casi di comprovata necessità.
4. La presente prestazione economica non è soggetta a prova dei mezzi ma non si applica ai casi di affido pre-adoattivo.

TITOLO III

Compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

ART.17

DISPOSIZIONI COMUNI IN TEMA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.
2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GIOIA DEL COLLE

- a. dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE- Indicatore della Situazione Economica Equivalente;
 - b. dalla normativa regionale in materia;
 - c. dalle disposizioni del presente Regolamento.
3. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al punto 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.
 4. È altresì possibile l'interruzione, a causa di morosità, delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

ART.18

DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI

1. Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, si rimanda alle relative singole schede allegate al presente Regolamento e ai Regolamenti specifici.
2. La mancata presentazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) comporta l'applicazione della quota massima di compartecipazione alla spesa.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, nel rispetto del Regolamento per la gestione contabile del Piano di Zona, il Coordinamento Istituzionale provvede a:
 - a. aggiornare le relative soglie ISEE di accesso, con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico;
 - b. definire i servizi non soggetti a compartecipazione da parte dell'utenza;
 - c. definire, accanto all'ISEE, eventuali criteri ulteriori di selezione volti a identificare specifiche platee di beneficiari (DPCM n. 159/2013 art. 2 comma 1).
4. Gli utenti in carico, per mantenere il diritto ad accedere alle prestazioni sociali agevolate, devono presentare a scadenza del precedente ISEE un nuovo ISEE in corso di validità.
5. Il Servizio Sociale Professionale Comunale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza per i servizi sociali, disposta con provvedimento dirigenziale, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
6. Su proposta motivata del Servizio Sociale Professionale Comunale o di Ambito, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stesse, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
GIOIA DEL COLLE – CASAMASSIMA – SAMMICHELE DI BARI – TURI

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GIOIA DEL COLLE

perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione Comunale e risultanti a carico dell'utenza.

7. Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso e sono pubblicate on line sui Siti istituzionali dei rispettivi Comuni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle.
8. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo dell'Ente.

L'Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle si riserva di chiedere l'ISEE corrente qualora si rilevino elementi indicanti che la situazione del richiedente sia mutata rispetto all'ISEE già presentato.

La soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione viene individuata nel valore minimo ISEE di € 3.000,00, che l'Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle con proprio atto può variare. La soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio è di € 40.000,00; tale soglia può essere variata in relazione a specifiche tipologie di servizi, che l'Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle individua con proprio regolamento.

Il presente articolo non si applica per la valutazione della compartecipazione da parte dell'Ente per l'inserimento di soggetti fragili in strutture residenziali e semi-residenziali.

Il soggetto che abbia una situazione economica valutata con un ISEE compreso tra le soglie di cui ai punti precedenti a) e b) è tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione determinata in percentuale rispetto al costo unitario della prestazione, strettamente correlata alla propria situazione economica e calcolata sulla base delle seguenti fasce di accesso:

SCAGLIONI ISEE	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
Da € 0,00 a € 3.000,00	esente
Da € 3.001,00 a € 5.000,00	5%
Da € 5.001,00 a € 7.500,00	7,5%
Da € 7.501,00 a € 10.000,00	10%
Da € 10.001,00 a € 15.000,00	15%
Da € 15.001,00 a € 20.000,00	20%
Da € 20.001,00 a € 25.000,00	25%
Da € 25.001,00 a € 30.000,00	35%
Da € 30.001,00 a € 35.000,00	45%
Da € 35.001,00 a € 40.000,00	55%
Oltre € 40.000,00	100%



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GIOIA DEL COLLE

Le somme rivenienti dalla compartecipazione al costo dei servizi dai cittadini utenti sono introitate e si aggiungono alle somme che il Piano di Zona o il Regolamento del Comune di riferimento prevedono per i medesimi servizi.

I Comuni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle possono prevedere ulteriori agevolazioni per i propri residenti e introdurre ulteriori requisiti per l'accesso a specifiche tipologie di servizi e prestazioni, come previsto dall'art.2, comma 1, del DPCM 159/2013.

ART.19

CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate, mediante accesso al SIUSS (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali), Banca dati delle prestazioni agevolate, costituita presso l'INPS, cui accedono per finalità di controllo anche l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Le modalità di campionamento dei controlli saranno oggetto di successivi provvedimenti.
2. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.
3. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustifichino l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.
4. In caso di Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) irregolare l'Ambito Territoriale Sociale Gioia del Colle eroga le prestazioni agevolate previa verifica, ai sensi art.11 co.5 DPCM 159/2013, di idonea documentazione che attesti la completezza e veridicità dei dati indicati, qualora l'esito non sia soddisfacente, ai fini di evitare danno erariale all'Ente, verrà erogata la prestazione dopo la regolarizzazione della DSU (fatto salvo quanto previsto all'art. 1 co 2 DPCM 159/2013). In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'Ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
GIOIA DEL COLLE – CASAMASSIMA – SAMMICHELE DI BARI – TURI

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GIOIA DEL COLLE

all' ISEE interrogando il sistema informativo, ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante.



TITOLO IV

Integrazione rette per inserimenti residenziali e semiresidenziali

ART. 20

INSERIMENTI IN STRUTTURE

1. L'Ambito attua interventi di inserimento in strutture residenziali per finalità socio-educative, socio-assistenziali e socio- sanitarie, nei casi di impraticabilità degli altri interventi che tutelino il mantenimento del richiedente nel proprio ambiente familiare.
2. Le strutture di accoglienza residenziali e semiresidenziali per finalità socio-assistenziali dovranno essere in possesso delle prescritte autorizzazioni. L'inserimento avverrà su presentazione di apposita istanza, mediante l'utilizzo della modulistica prevista o, nei casi di violenza in cui è stata rilevata una condizione che richiede un intervento urgente e sia necessario un allontanamento protetto della madre con i figli, l'inserimento avverrà previa valutazione del rischio da parte del Servizio Sociale Professionale o del Pronto Intervento Sociale o delle Forze dell'Ordine, di concerto con il Centro Antiviolenza e secondo le modalità prevista dalle Linee Guida o dagli specifici protocolli operativi, nelle forme di finanziamento ivi specificate.
3. Nell'individuazione della struttura il Servizio Sociale Professionale preferirà quelle che applicheranno rette più favorevoli a parità di servizi offerti mediante richiesta e raffronto di almeno tre preventivi, fatta salva la possibilità, per casi di particolare complessità, che il Servizio Sociale Professionale ritenga di procedere con motivata differente valutazione.
4. Nel caso di collocamenti disposti con decreto del Tribunale per i Minorenni, il decreto stesso sostituisce l'iter di presentazione della domanda. Per quanto attiene il pagamento della relativa retta, le spese gravano sui genitori *ex lege* per effetto delle norme del Codice civile sulla responsabilità genitoriale fatti salvi gli interventi di sostegno e di aiuto a favore delle famiglie indigenti secondo i criteri di compartecipazione previsti da specifico regolamento demandato ai Consigli Comunali dell'Ambito Territoriale.
5. L'assistenza mediante inserimento nelle strutture sociosanitarie previste dal Regolamento Regionale n.4/2007 è garantita previa valutazione socio sanitaria da parte dell'U.V.M.
6. La necessità del ricovero nelle strutture socio-sanitarie sarà subordinata ad una valutazione da parte dell'Ufficio del Servizio Sociale Professionale per l'accertamento dell'effettiva impossibilità di salvaguardare l'autosufficienza dell'anziano o della persona non autosufficiente nel suo ambiente con strumenti offerti nell'ambito dei servizi sociali e ad una valutazione del caso da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.) attraverso la scheda SVAMA o SVAMD.



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
GIOIA DEL COLLE – CASAMASSIMA – SAMMICHELE DI BARI – TURI

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GIOIA DEL COLLE

ART.21

COMPARTECIPAZIONE E INTEGRAZIONE RETTE

1. Ove ne ricorrano le circostanze, ovvero su richiesta dell'interessato o dei servizi socio-sanitari competenti, il Servizio Sociale Professionale può valutare la capacità di compartecipazione dell'utente al pagamento della quota sociale per l'inserimento in struttura.
2. La quota sociale per l'inserimento in struttura residenziale e semi-residenziale è, salvo i casi definiti dalla legge, a carico dell'utente e/o delle persone tenute al mantenimento o alla corresponsione degli alimenti in relazione alle proprie condizioni economiche.
3. L'integrazione della retta da parte del Comune ha luogo solo nel caso in cui il richiedente l'inserimento o i soggetti obbligati non siano in grado di pagare interamente la retta per la permanenza nella struttura ed ha lo scopo di garantire a coloro che versano in condizioni economiche di bisogno una risposta assistenziale appropriata. La persona che possieda beni mobili ed immobili non ha diritto alla concessione dell'integrazione.
4. Coloro i quali usufruiscono delle strutture residenziali devono concorrere, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. al costo della retta di ricovero con l'intero ammontare dei propri redditi, anche i redditi esenti ai fini fiscali comprese le indennità di accompagnamento, fatta salva una franchigia mensile di € 100,00 per le minime spese del ricoverato stesso.
5. Per integrazione al pagamento della quota sociale si intende l'intervento di natura economica indiretta realizzato dal Comune, con fondi propri del bilancio comunale, finalizzato a garantire l'inserimento in struttura di minori, anziani ed adulti in difficoltà in condizioni di bisogno verificato dal Servizio Sociale professionale e/o dalla competente Unità di Valutazione Multidimensionale c/o il Distretto Socio-Sanitario n. 13 di Gioia del Colle.
6. Gli interventi assistenziali arretrati, a qualsiasi titolo percepiti (ad es. arretrati di pensione di invalidità, arretrati di assegni di accompagnamento, etc.), concorrono al calcolo del reddito dell'anno in cui sono percepiti. Qualora gli arretrati vengano percepiti dall'assistito dopo il riconoscimento della compartecipazione pubblica, l'Ufficio competente provvede all'immediato ricalcolo della compartecipazione recuperando l'eccedenza eventualmente già pagata dalle quote di compartecipazione già versate. L'utente, ovvero i soggetti previsti dalla legge, si impegna a comunicare ogni variazione della propria condizione reddituale.



TITOLO V

Procedimento di accesso ai servizi

ART.22

MODALITÀ DI ACCESSO

1. L'avvio del procedimento finalizzato all'accesso agli interventi e ai servizi di cui al presente Regolamento può avvenire:
 - a. su richiesta diretta dell'interessato;
 - b. su richiesta di familiari o parenti o rappresentanti legali;
 - c. su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari;
 - d. su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, di associazioni di volontariato;
 - e. su proposta diretta del Servizio Sociale Professionale Comunale o di Ambito;
 - f. su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
2. La richiesta di accesso deve essere formulata su appositi modelli predisposti dai Servizi Integrati di Ambito, disponibili presso il Segretariato Sociale Professionale e la Porta Unica di Accesso – PUA. Ogni richiesta deve essere corredata dalla documentazione sociale, sanitaria, economica ed amministrativa necessaria alla valutazione/accertamento della situazione globale dell'interessato.
3. Laddove non sia possibile fornire una documentazione adeguata, questa potrà essere sostituita da autocertificazione. I dati autocertificati saranno sottoposti a verifica, anche a campione, secondo le modalità previste dall'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
4. Qualora, a seguito di accertamento, emergano elementi di incoerenza, incompletezza o contrasto della documentazione, se ne dà notizia all'interessato, il quale può fornire le necessarie giustificazioni e/o integrazioni.
5. Qualora l'autocertificazione risulti mendace, si procederà con la segnalazione agli organi competenti e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della autocertificazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

ART.23

TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva devono essere forniti per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente per l'accesso ai servizi e prestazioni sociali.
2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli Enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, o



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GIOIA DEL COLLE

rettificare.

3. Il trattamento dei dati in possesso degli uffici viene effettuato nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di trattamento e protezione dei dati personali (Informativa e prestazione del consenso al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.6.2003).

ART.24
ISTRUTTORIA

1. Ogni richiesta, indirizzata all'Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle, viene acquisita tramite il Segretariato Sociale e la Porta Unica di Accesso – PUA, corredata da tutte le informazioni, i dati e la documentazione prevista.
2. Il Segretariato Sociale e la Porta Unica di Accesso – PUA, ove necessario, provvedono ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente.
3. Sono escluse dalla presentazione della documentazione relativa alla situazione economica le famiglie affidatarie, per le quali il sostegno economico ha valore di incentivo e di riconoscimento dell'utilità sociale del loro impegno di cura.
4. Qualora necessario, il Servizio Sociale Professionale Comunale o di Ambito provvede ad effettuare visite domiciliari e redige una relazione di valutazione, corredata, ove occorra, dal progetto di intervento e/o da una conseguente proposta.
5. Nella formulazione del progetto di intervento, nonché nella definizione della misura e del costo dello stesso, si tiene conto della presenza di una rete familiare di sostegno, in attuazione del principio di sussidiarietà. Inoltre, nella definizione e realizzazione del progetto di intervento possono essere coinvolti altri servizi sociali o sociosanitari ritenuti funzionali alla presa in carico ovvero altri soggetti disponibili alla collaborazione.
6. Nel caso in cui le domande fossero superiori all'offerta di servizi e tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, viene compilata relativa lista di attesa per ciascuna tipologia di intervento in ordine cronologico ed applicazione di eventuale graduatoria sulla base della valutazione della fragilità socio- economica e sanitaria complessiva del nucleo familiare
7. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato dal Segretariato Sociale Professionale e dalla Porta Unica di Accesso – PUA, dell'avvio del procedimento, della persona Responsabile dello stesso e dell'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
8. Per gli interventi ad alta integrazione sociosanitaria, il verbale dell'Unità di Valutazione Multidimensionale con relativo Progetto Assistenziale Individualizzato, sono trasmessi al Responsabile dell'Ufficio di Piano/Settore Servizi Sociali del Comune di riferimento per i relativi eventuali provvedimenti (impegno di spesa, autorizzazione, altri atti amministrativi di competenza)



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GIOIA DEL COLLE

- o la presa d'atto di inserimento a totale carico dell'utente o suo familiare.
9. Nessuna proposta di intervento, espressa dal servizio sociale competente per area e/o dall'UVM, comportante potenziali effetti diretti o indiretti sul patrimonio e sul bilancio dell'Ente di committenza, può avere efficacia se risulti priva del provvedimento amministrativo adottato dal Dirigente competente (Ufficio di Piano e Settore Servizi Sociali Comune di riferimento) salvo che l'utente o suo familiare esprima per iscritto di far fronte totalmente alle spese relative alla quota sociale.
10. Inserimenti non espressamente autorizzati dall'organo competente si considerano a totale carico dell'utente, del nucleo familiare e dei soggetti obbligati, in solido con la struttura che secondo l'ordinaria diligenza non ha provveduto ad accertare la validità della presa in carico a spese, anche parziale, dell'ente pubblico di riferimento.

ART.25

ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, ovvero quello competente, adotta i provvedimenti amministrativi relativi agli interventi e servizi sociali da attuare in ordine alla richiesta. Il provvedimento viene poi comunicato all'interessato tramite l'Ufficio competente.
2. La determinazione del Responsabile deve contenere:
- a. in caso di accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi e l'eventuale partecipazione dell'utente al costo del servizio;
 - b. in caso di non accoglimento, le motivazioni del diniego con l'indicazione del termine e delle modalità per la presentazione di ricorso, come definite all'art. 33 del presente Regolamento.



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
GIOIA DEL COLLE – CASAMASSIMA – SAMMICHELE DI BARI – TURI

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GIOIA DEL COLLE

TITOLO VI

Standard degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e modalità di realizzazione

ART. 26

STANDARD DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

1. Gli interventi e i servizi socio-assistenziali devono essere erogati garantendo in ogni caso:
 - a) la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio;
 - b) la presenza di un coordinatore responsabile del servizio;
 - c) la pubblicizzazione delle tariffe praticate con l'indicazione delle prestazioni offerte, in conformità della Carta dei Servizi come definita dalla L.R. n.19/2006;
 - d) la predisposizione di piani individualizzati di assistenza;
 - e) l'integrazione con i servizi socio-sanitari;
 - f) le attività integrative aperte al contesto sociale.

ART.27

MODALITA'DIREALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

1. Gli interventi socio-assistenziali si realizzano mediante:
 - a) il servizio di orientamento ed informazione alla persona;
 - b) la consulenza psico-sociale;
 - c) l'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali;
 - d) la corresponsione di contributi economici a carattere continuativo o straordinario;
 - e) l'attivazione di tutte le risorse territoriali, dell'associazionismo, del volontariato, del privato sociale e del no profit per l'attivazione di progetti integrati;
 - g) l'organizzazione diretta di servizi quali il servizio di assistenza domiciliare e di integrazione sociale, il servizio di trasporto sociale, il servizio di socializzazione ed inserimenti lavorativi e socio-terapeutici per portatori di handicap, sostegni educativi etc...;
 - h) attività correlate a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia civile, amministrativa e penale.



TITOLO VII

Modalità di accesso e domanda per interventi e servizi socioassistenziali

ART.28

MODALITA'DI ACCESSO E DOMANDA

1. L'avvio del procedimento finalizzato all'accesso agli interventi e ai servizi di cui al presente Regolamento può avvenire:
 - a) su richiesta diretta dell'interessato;
 - b) su richiesta di familiari o parenti;
 - c) su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari;
 - d) su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, di associazioni di volontariato;
 - e) su proposta diretta del Servizio Sociale Professionale Comunale o di Ambito;
 - f) su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
2. La richiesta di accesso deve essere formulata su appositi modelli predisposti dai Servizi Integrati di Ambito, disponibili presso il Segretariato Sociale Professionale e la Porta Unica di Accesso – PUA. Ogni richiesta deve essere corredata dalla documentazione sociale, sanitaria, economica ed amministrativa necessaria all'accertamento della situazione socio economica dell'interessato.
3. L'istanza sarà corredata, pena inammissibilità, da apposita autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 recante le condizioni reddituali e patrimoniali della propria famiglia anagrafica. I dati autocertificati saranno sottoposti a verifica, anche a campione, secondo le modalità previste dall'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. In caso di dichiarazione mendace, si procederà con la segnalazione agli organi competenti e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della autocertificazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
4. Sono esenti dalla presentazione della documentazione economico-patrimoniale, le famiglie affidatarie il cui intervento economico è definito dalla L. 183/84.
5. Limitatamente alle prestazioni assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria erogate a domicilio, ovvero in ambiente semi-residenziale, rivolte a persona con handicap in condizione di gravità definito dall'art. 3 c. 3 della L. 142/92, nonché agli interventi ed alle prestazioni rivolte agli anziani in condizione di non autosufficienza accertata dalla competente commissione medica, il Servizio Sociale dovrà tener conto della sola situazione economico-patrimoniale del richiedente, computando ai fini della compartecipazione al pagamento dei servizi tutti gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, anche le indennità ed i redditi esenti IRPEF.
6. Il Servizio Sociale, nell'esercizio delle proprie funzioni, ai fini della valutazione delle condizioni socio-economiche dell'istante potrà richiedere notizie, documenti ed informazioni ritenuti utili al completamento dell'istruttoria ed alla valutazione finale in merito alla compartecipazione al costo



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
GIOIA DEL COLLE – CASAMASSIMA – SAMMICHELE DI BARI – TURI

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GIOIA DEL COLLE

degli interventi.

7. Il richiedente sarà informato, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90, dell'esito del procedimento di attribuzione del beneficio dal responsabile del procedimento.
8. In ossequio a quanto definito dal Regolamento UE 679/2016, il richiedente sarà informato in merito al trattamento dei dati personali dichiarati in sede di istanza, al loro utilizzo ed alla loro conservazione con apposita informativa redatta ai sensi del precitato Regolamento.

ART.29
ISTRUTTORIA

1. Ogni richiesta, indirizzata all'Ambito Territoriale di Gioia del Colle ovvero ad uno dei Comuni componenti l'Ambito Territoriale, tramite il Segretariato Sociale e la Porta Unica d'Accesso, corredata da tutta la documentazione e le informazioni previste dallo specifico intervento richiesto, è istruita a cura del Servizio Sociale Professionale dell'Ente locale o di Ambito, anche avvalendosi della collaborazione del Servizio di Segretariato Sociale per l'acquisizione delle informazioni preliminari propedeutiche alla valutazione finale.
2. Il Servizio di Segretariato Sociale e la Porta Unica di Accesso – PUA, ove necessario, provvedono ad integrare l'istanza con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di approfondire nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente.
3. Qualora necessario, il Servizio Sociale Professionale Comunale provvede ad effettuare visite domiciliari e redige una relazione di valutazione, corredata, ove occorra, dal progetto di intervento e/o da una conseguente proposta.
4. Nella formulazione del progetto di intervento, nonché nella definizione della misura e del costo dello stesso, si tiene conto della presenza di una rete familiare di sostegno, in attuazione del principio di sussidiarietà. Inoltre, nella definizione e realizzazione del progetto di intervento possono essere coinvolti altri servizi sociali o sociosanitari ritenuti funzionali alla presa in carico, ovvero altri soggetti disponibili alla collaborazione.
5. Per gli interventi ad integrazione sociosanitaria, la valutazione richiede l'attivazione della competente Unità di Valutazione Multidimensionale, la quale si esprimerà redigendo un Piano Assistenziale Individualizzato. L'autorizzazione all'intervento espressa dall'Unità di Valutazione Multidimensionale, ove prevista la compartecipazione dell'Ente, non comporta l'automatica fruizione della prestazione in assenza dell'attestazione della copertura finanziaria da parte del Comune ove il richiedente ha residenza.
6. Interventi non espressamente autorizzati e per cui non vi è una chiara definizione delle quote di compartecipazione si intendono a totale carico del richiedente, ovvero del suo nucleo familiare. L'Ente non assume alcuna responsabilità economico-finanziaria in assenza di un'assunzione formale di impegno alla compartecipazione dei costi.



ART. 30

PRESA IN CARICO E PROGRAMMA INDIVIDUALIZZATO D'INTERVENTO

1. Il Servizio Sociale Professionale dell'Ente ove ha residenza il richiedente predisporrà, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e valorizzazione degli individui, un programma d'intervento che terrà conto delle risorse attivate ed attivabili.
2. Il Programma Individualizzato d'Intervento, redatto per iscritto e concordato fra le parti, dovrà prevedere assunzioni specifiche di responsabilità e l'indicazione degli obiettivi perseguibili ed i tempi per il raggiungimento degli stessi. Il Servizio Sociale potrà valutare il coinvolgimento delle reti parentali, formali ed informali, nel rispetto della volontà dell'utente e del suo diritto alla riservatezza.

ART.31

DECISIONE

1. Al termine dell'iter istruttorio di competenza del Servizio Sociale Professionale dell'Ente, ovvero dell'Ambito Territoriale, il Dirigente dell'Ufficio di Piano, ovvero il Responsabile del Servizio Sociale, adotta gli atti amministrativi propedeutici all'attribuzione del beneficio.
2. Il destinatario sarà informato, a cura del Responsabile del Procedimento, dell'esito del procedimento:
 - a. in caso di accoglimento, il provvedimento dovrà recare in forma puntuale i modi, i tempi ed i costi per l'attribuzione del beneficio;
 - b. in caso di diniego, il provvedimento dovrà riportare in forma puntuale la motivazione del diniego, indicando altresì i tempi per eventuali richieste di riesame.
3. Per quanto non esplicitamente indicato dal presente articolo, si rimanda alla legge sul procedimento amministrativo ed al codice del procedimento amministrativo.

ART.32

DECORRENZA E DURATA DELLE PRESTAZIONI

1. Le prestazioni decorrono, di norma, dalla data di adozione del provvedimento di accoglimento, salvo urgenze dettagliate ed opportunamente motivate dal Servizio Sociale Professionale. La durata delle prestazioni sarà definita dal programma individualizzato d'intervento, ovvero altro strumento di natura tecnico-professionale che indichi i tempi e le modalità di erogazione dei benefici.
2. Il Servizio Sociale Professionale ha il compito di monitorare, a cadenza prestabilita e comunque concordata in sede istruttoria, il buon andamento del progetto attivato in favore dell'utente, intervenendo tempestivamente in caso di necessità per adeguare la risposta dei servizi socio-assistenziali e sanitari allo specifico bisogno individuato.
3. Le prestazioni, salvo diverse disposizioni previste *ex lege* o da specifici regolamenti, si intendono concesse per anno solare e possono essere prorogate per il solo tempo utile alla rivalutazione delle



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GIOIA DEL COLLE

condizioni di necessità.

4. Ove, a seguito di affidamento familiare e/o di inserimento in struttura residenziale, i beneficiari degli interventi trasferiscano la propria residenza, il costo degli interventi si intende comunque a carico del Comune ove il bisogno si è verificato, salvo diverse determinazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria e fatta salva la possibilità, per il Servizio Sociale, di avvalersi della collaborazione sinergica dell'omonimo servizio per il monitoraggio delle prestazioni.

ART.33

DELEGA E DECESSO

1. Il richiedente può, con apposita autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, delegare terzi alla riscossione di benefici economici, sollevando l'Ente erogatore da qualsivoglia tipo di responsabilità.
2. In caso di decesso del richiedente, l'eventuale attribuzione di benefici economici sarà risolta di fatto, salvo benefici e/o diritti maturati e riconosciuti a titolo di anticipo e/o previsti da specifiche leggi in materia o regolamenti, per cui si applicheranno le disposizioni del Codice civile in materia.

ART. 34

TARIFFE

1. Le tariffe per i servizi a domanda individuale sono determinate, a cadenza annuale, dal Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale di Gioia del Colle, su proposta dell'Ufficio di Piano, sentite le amministrazioni comunali, fatta salva la competenza delle Giunte Comunali di disciplinare le soglie di compartecipazione degli interventi socio-assistenziali e sanitari non espressamente previsti dal presente Regolamento ed attivati dai rispettivi Uffici Servizi Sociali.
2. Sono esclusi dal presente articolo gli interventi e le prestazioni le cui soglie di compartecipazione sono definite da specifica normativa nazionale e/o regionale.

ART.35

RICORSI E RECLAMI

1. Il provvedimento di rifiuto o di differimento dell'accesso ad un servizio, beneficio o prestazione deve essere motivato e comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione del provvedimento, lo stesso potrà essere impugnato secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
GIOIA DEL COLLE – CASAMASSIMA – SAMMICHELE DI BARI – TURI

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GIOIA DEL COLLE

ART.36

ACCESSO AGLI ATTI

1. Ai sensi della legge n. 241 del 7.8.1990, l'Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e documenti in possesso dei servizi e degli uffici, con le modalità e i limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

ART.37

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, i dati richiesti per l'attivazione degli interventi saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della richiesta o del procedimento amministrativo di cui al presente Regolamento. Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto l'Ambito Territoriale, ovvero il Comune di residenza. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati fatto salvo i casi in cui per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli e saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o al procedimento. Ogni cittadino può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 e contattare c/o il Comune il Responsabile della Protezione dei Dati.

ART.38

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, approvato dal Coordinamento Istituzionale, è adottato con Delibera del Consiglio del Comune Capofila e recepito dai Consigli Comunali di tutti i Comuni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle. L'entrata in vigore è stabilita nel giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Comune Capofila.

ART.39

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento annulla e sostituisce i precedenti.
2. Copia del presente Regolamento sarà disponibile, per la consultazione, presso gli Sportelli di Segretariato Sociale e PUA presso i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle, oltre che sui rispettivi siti istituzionali e nelle pertinenti sedi in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

